CAMERA DEI DEPUTATI N. 3961

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STORACE

Istituzione dell'albo professionale degli addetti al recupero crediti

Presentata l'8 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge ci si propone di eliminare un'anomala situazione, ormai non più procrastinabile, che si protrae da oltre cinquanta anni e che nell'attuale situazione non ha più motivo alcuno di rimanere in sospeso. Si intende, quindi, definitivamente correggere una situazione anacronistica che si appalesa particolarmente ingiusta e sofferente per un elevato numero di cittadini che svolgono l'attività di recupero crediti al fine di fornire riconoscimento legale e dignità giuridica ad una figura professionale che da tanti anni e con sempre maggiore vigore si è inserita nel mondo dei servizi.

Infatti, come è noto a tutti gli operatori del settore, le aziende, non potendo spesso far rispettare in tempi ragionevolmente brevi i propri diritti sui crediti in sofferenza, a causa del ritardo con cui la giustizia ordinaria redime le controversie nel campo del diritto civile, si rivolgono, con sempre maggior frequenza, alle società di recupero crediti, le quali, a loro volta, si avvalgono degli addetti al recupero.

Attualmente le società di recupero crediti vendono i loro servizi in cambio di una percentuale sul credito recuperato. Essa verifica innanzitutto la titolarità del credito. Contatta successivamente il debitore per verificarne la natura dell'insolvenza e cerca di ottenere un accordo o transazione. Se il problema è una crisi di liquidità finanziaria, predispone un piano per il rientro del debito. Nei casi più difficili in cui si intravede una volontà di dolo da parte del debitore, lo si informa che l'insolvenza, da reato civile, si può trasformare in reato penale.

Rimanendo escluso dall'alveo della legge il recupero crediti, settore nel quale il servizio antiriciclaggio del Ministero del tesoro ha individuato un'area potenzial-

mente a rischio di collusioni criminose, molto spesso si è teso confondere la figura professionale dell'addetto al recupero crediti con quella di alcuni personaggi della cronaca nera, specie i cosiddetti « cravattari » e strozzini.

Ora, l'addetto al recupero crediti si occupa esclusivamente di crediti concessi legalmente e che, per varie ragioni, non sono stati ancora incassati dagli erogatori. Agisce, pertanto, su mandato di società autorizzate al recupero crediti e la sua attività inizia con la ricerca del debitore che spesso si allontana dalla propria residenza per evitare le pressanti richieste del creditore. Una volta rintracciato il debitore l'addetto cerca di capire le ragioni dell'insolvenza e propone soluzioni personalizzate per la restituzione del debito valutando sia le reali condizioni economiche del moroso che le legittime attese del creditore.

La istituzione di un albo professionale consentirebbe di sanare tutte le carenze sopra citate, ed inoltre produrrebbe una duplice tutela: da un lato, nei confronti dell'utenza « debitrice » rassicurata che l'addetto al recupero crediti svolga il mandato conferitogli dalla società di recupero crediti in maniera pienamente legale; dall'altro, nei confronti dell'addetto al recupero crediti che, essendo iscritto all'albo, può, legittimamente, rivolgersi alle forze dell'ordine per ottenere, se le circostanze lo dovessero richiedere, l'assistenza necessaria all'espletamento del mandato avendone i requisiti di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto della professione).

1. Costituisce oggetto della professione di addetto al recupero crediti la competenza tecnica in materia di indagini informative sulla possibilità di recupero dei crediti. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività:

a) il recupero dei crediti per conto di terzi;

b) le indagini informative sul recupero crediti per le società commerciali e gli altri enti.

2. Le relazioni degli addetti al recupero crediti, controfirmate dai richiedenti a conferma dell'incarico, possono costituire valida documentazione ai fini della deduzione fiscale del credito irrecuperabile e per il recupero dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) relativa, ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

3. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale degli addetti al recupero crediti, né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e di regolamenti.

ART. 2.

(Istituzione dell'albo professionale degli addetti al recupero crediti).

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è

istituito l'albo professionale degli addetti al recupero crediti. L'albo è soggetto a revisione ogni cinque anni.

ART. 3.

(Esercizio della professione).

1. L'addetto al recupero crediti non può esercitare la professione se non è iscritto nell'albo. Il titolo di addetto al recupero crediti, al fine dell'esercizio delle attività di cui alla presente legge, spetta a coloro che risultino iscritti all'albo.

2. L'iscrizione all'albo è requisito per il rilascio di qualsiasi autorizzazione amministrativa.

ART. 4.

(Incompatibilità).

1. L'iscrizione all'albo non è consentita agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione.

ART. 5.

(Obbligo del segreto professionale).

1. Gli addetti al recupero crediti iscritti all'albo hanno l'obbligo del segreto professionale e nei loro confronti si applicano le relative norme del codice di procedura civile e penale.

CAPO II

COMMISSIONI DEGLI ADDETTI AL RECUPERO CREDITI

ART. 6.

(Circoscrizione territoriale).

1. In ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui

territorio esercitano la professione almeno quindici addetti al recupero crediti, è istituita, con sede nel comune capoluogo, una commissione professionale retta da un consiglio.

2. Se il numero degli addetti al recupero crediti è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo di una commissione vicina determinata dal consiglio nazionale.

ART. 7.

(Composizione della commissione – Eleggibilità dei consiglieri).

1. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica quattro anni. Essa è composta da:

a) un rappresentante della direzione provinciale del lavoro, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) due rappresentanti scelti tra le società di recupero crediti regolarmente autorizzate per l'esercizio della propria attività a livello provinciale, regionale o nazionale;

d) tre membri scelti tra le associazioni di categoria degli addetti al recupero crediti;

e) un rappresentante della prefettura;

f) un rappresentante della giunta regionale.

2. In caso di morte o di decadenza di un rappresentante, la commissione è integrata con le stesse modalità della prima nomina. Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 8.

(Attribuzioni del presidente).

1. Il presidente ha la rappresentanza della commissione ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla legge.

ART. 9.

(Attribuzioni della commissione).

1. La commissione:

a) vigila per la osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dalla presente legge;

c) vigila per la tutela del titolo e per il legale esercizio delle funzioni professionali, nonché per il decoro;

d) delibera i provvedimenti disciplinari;

e) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'albo, nonché tra questi ed i loro clienti;

f) dà pareri in materia di liquidazioni di onorari a richiesta degli iscritti e della pubblica amministrazione;

g) provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini della commissione stessa;

h) delibera la convocazione dell'assemblea;

i) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;

l) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese della commissione, una tassa annuale ed una tassa per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari;

m) determina la misura dei contributi da corrispondersi annualmente dagli iscritti degli albi per le spese del proprio funzionamento.

ART. 10.

(Riunioni della commissione).

1. Il presidente della commissione convoca la stessa almeno una volta ogni due

mesi. Deve altresì convocarla ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

2. Per la validità delle adunanze della commissione occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente; il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 11.

(Decadenza dalla carica di rappresentante).

1. Il rappresentante che, senza giustificati motivi, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni della commissione decade automaticamente dalla carica.

CAPO III

CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

ART. 12.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo).

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) godere dei diritti civili;

c) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione della commissione presso la quale l'iscrizione è richiesta;

d) non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per reati contro la pubblica amministrazione, ovvero per delitti non colposi, per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

e) essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata alla frequenza di uno specifico corso professionale istituito e riconosciuto dalla regione, ovvero all'aver conseguito il diploma di scuola media di secondo grado ad indirizzo commerciale ovvero la laurea in materie economiche e giuridiche.

ART. 13.

(Domanda di iscrizione all'albo).

1. La domanda per l'iscrizione all'albo, redatta su carta semplice e corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, nonché dalla ricevuta di pagamento della prescritta tassa, deve essere diretta alla commissione nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

2. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.

3. La commissione deve, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, deliberare l'iscrizione o il diniego dell'iscrizione. Il presidente dà motivata comunicazione scritta all'interessato ed alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. L'interessato può presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego, ricorso indirizzato al presidente della giunta regionale, il quale deve decidere entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso.

ART. 14.

(Trasferimento di residenza).

1. L'addetto al recupero crediti che trasferisce la propria residenza può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza.

2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'albo precedente.

3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia sospeso dall'esercizio della professione.

4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

CAPO IV

CANCELLAZIONE DALL'ALBO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 15.

(Cancellazione dall'albo).

1. Oltre che in caso di rinuncia dell'iscritto, la cancellazione dall'albo è pronunciata dalla commissione:

a) nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 4;

b) quando è venuto a mancare uno dei requisiti o una delle condizioni indicati dall'articolo 12;

c) quando l'iscritto trasferisce la residenza fuori dalla circoscrizione della commissione presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile per almeno un mese.

2. La cancellazione, tranne che nel caso di rinuncia o di irreperibilità, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

3. Le deliberazioni della commissione sono notificate entro quindici giorni all'interessato, il quale può proporre ricorso alla commissione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.

4. Il ricorso ha effetto sospensivo.

5. L'addetto al recupero crediti cancellato dall'albo ha diritto di esservi reiscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione. Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 12.

ART. 16.

(Responsabilità disciplinare degli iscritti all'albo – Azione disciplinare).

1. L'addetto al recupero crediti che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale è sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Salvo il disposto dell'articolo 19, la commissione che custodisce l'albo in cui l'incolpato è iscritto inizia il procedimento disciplinare d'ufficio.

3. Se l'incolpato è membro della commissione, la competenza a procedere disciplinarmente spetta alla commissione.

ART. 17.

(Sanzioni disciplinari).

1. Le sanzioni disciplinari che la commissione può, secondo i casi, applicare sono:

a) la censura;

b) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ai due anni;

c) la radiazione.

ART. 18.

(Casi di radiazione).

1. La radiazione è pronunciata contro l'addetto al recupero crediti che abbia, con la sua condotta, gravemente compromesso la propria reputazione o la dignità della professione.

2. La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel mas-

simo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.

3. Importano parimenti la radiazione di diritto l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore ai cinque anni, o la interdizione dalla professione per una uguale durata.

4. La radiazione nei casi previsti dal presente articolo è dichiarata dalla commissione, sentito, ove lo creda, l'interessato.

ART. 19.

(Casi di sospensione).

1. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

2. La sospensione è dichiarata dalla commissione, sentito, ove lo creda, il professionista.

3. La commissione, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità ed il decoro professionale, nonché a carico degli iscritti che non adempiono, nel termine stabilito dalla commissione stessa, al versamento dei contributi previsti dalla presente legge. La sospensione inflitta per quest'ultimo motivo è revocata, con provvedimento del presidente della commissione, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e nel caso di omesso pagamento dei contributi la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

5. L'addetto al recupero crediti cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova mancanza.

ART. 20.

(Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale).

1. L'addetto al recupero crediti iscritto all'albo che sia stato sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

ART. 21.

(Istruttoria nel procedimento disciplinare).

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19, nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire avanti alla commissione, con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per poter esporre le sue difese. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive. Le deliberazioni disciplinari sono comunicate entro trenta giorni all'interessato.

ART. 22.

(Ricorso alla commissione).

1. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento disciplinare l'interessato può proporre ricorso alla commissione. In tale caso, la commissione può sospendere l'efficacia del provvedimento, riesamina integralmente i fatti e può infliggere al professionista una sanzione disciplinare più grave.

2. Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

ART. 23.

(Riammissione dei radiati).

1. L'addetto al recupero crediti radiato dall'albo può essere riammesso, purché

siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia pervenuta la riabilitazione.

2. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, una condotta irreprensibile.

ART. 24.

(Prescrizione dell'azione disciplinare).

1. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

ART. 25.

(Deposito di documenti presso la commissione).

1. Gli addetti al recupero crediti non possono ritenere gli atti, i documenti e le scritture ricevute dai clienti allegando il mancato pagamento degli onorari o di diritti loro dovuti o il mancato rimborso delle spese da essi sostenute.

2. Su reclamo dell'interessato la commissione ordina al professionista di depositare gli atti, i documenti e le scritture nella propria sede e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 26.

(Notificazioni e comunicazioni).

1. Le notificazioni prescritte dalla presente legge sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e le comunicazioni sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata.

ART. 27.

(Norme transitorie e sanzionatorie).

1. In sede di prima applicazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore

della presente legge, tutti coloro che abbiano prestato la propria opera, per almeno due anni, presso società di recupero crediti, regolarmente autorizzate, sia in rapporto di dipendenza che di collaborazione, possono essere iscritti all'albo a condizione che l'attività sia stata svolta, anche se non continuativa, entro i cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.

2. È fatto divieto, a chiunque non risulti iscritto all'albo di cui alla presente legge, di esercitare l'attività di addetto al recupero crediti. La commissione provinciale vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge ed è tenuta a denunciare all'autorità giudiziaria coloro che esercitano la professione di addetti al recupero crediti senza essere iscritti all'albo.

3. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 4 milioni. Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano il relativo contratto con persona non iscritta all'albo.

PAGINA BIANCA

DDL13-3961
Lire 500